

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Pretore aggiunto MAG, _____

a seguito della segnalazione del 20 maggio 2024 di SE;

richiamati l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e l'art. 30 del Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che

con scritto del 20 maggio 2024 SE ha segnalato "*una violazione dell'Art. 27a LOG da parte del pretore aggiunto della pretura di Bellinzona Avv. MAG*". La moglie del segnalante, Y, ha avviato una "*procedura di separazione*" che ha portato a una causa "*alquanto litigiosa, soprattutto per quanto riguardava l'affidamento di nostra figlia Z (...)*". In questo contesto il Pretore aggiunto della Pretura di Bellinzona, MAG, ha ordinato una perizia volta a stabilire le capacità genitoriali del segnalante e della moglie al fine di decidere l'affidamento della figlia minore. SE con il suo esposto sostiene che "*nel complemento della perizia di data 03.03.2014, allego copia, è stato riportato che la signora Y ha avuto atteggiamenti sessuali nei confronti del figlio allora minorenni palpandolo ripetutamente nelle parti intime*";

non annunciando questi fatti al Ministero pubblico, il Pretore aggiunto MAG avrebbe a detta del segnalante non solo mancato gravemente di ossequiare un obbligo impostogli dalla legge ma addirittura, forse, commesso il reato di favoreggiamento ai sensi dell'art. 305 CP;

chiamato a presentare osservazioni il Pretore aggiunto, con allegato 3 giugno 2024, contestando integralmente tutte le accuse mossegli, ha avantutto sottolineato come a seguito dell'azione di protezione dell'unione coniugale presentata dalla moglie il 24 luglio 2013, i rapporti tra i coniugi erano altamente conflittuali, in un clima di contrapposizione e di reciproche accuse e critiche regolarmente contestate dalla rispettiva controparte, nell'intento di dimostrare al perito e al giudice l'inadeguatezza dell'altro genitore;

il Pretore aggiunto ha poi tenuto a precisare "*a mero titolo preliminare e per correttezza di analisi*" che è solo con la

segnalazione in discussione che il signor SE parla di "atteggiamenti sessuali", utilizza il verbo "palpare" e indica che il figlio di primo letto della moglie, X, era "minorenne" al momento dei presunti fatti da lui riferiti al perito, spiegando che *"la frase riferita al perito e da questi a sua volta riportata nel referto di complemento peritale, risultava inserita in un elenco di nuovi "esempi" definiti dal signor SE come "atteggiamenti educativi inadeguati"; egli ha utilizzato il verbo "toccare", senza, soprattutto, nessun riferimento all'età di X che, al momento dell'allestimento del complemento peritale e della comunicazione, per la prima volta, di questi nuovi asseriti fatti, aveva quasi vent'anni e quindi ampiamente maggiorenne (lo era dalla fine di agosto 2012, quindi già da quasi un anno prima dell'inizio della procedura di separazione)"*;

in seguito il Pretore aggiunto ha evidenziato come in ogni caso il perito non abbia evidenziato alcun elemento né indizio oggettivo di reato, limitandosi a riportare quanto riferitogli dal marito quando ha voluto elencare asseriti "atteggiamenti educativi inadeguati" della moglie, a sua volta privo di elementi oggettivi concreti e per nulla circostanziato né nel tempo né nei luoghi, in assenza dei quali non poteva fungere da fondamento per giustificare una segnalazione alle autorità di perseguimento penale, spiegando che *"detta affermazione è stata letta nel contesto riportato dal perito e cioè nell'ambito di una serie di nuove critiche ed asserite inadeguatezze educative formulate dal signor SE all'indirizzo della moglie e da quest'ultima contestate, al fine di dimostrare in causa che la scelta migliore era quella di affidare la figlia alle sue cure"*;

per il Pretore aggiunto questa sua conclusione sarebbe confermata da quella cui è giunto il perito giudiziario, che ha indicato una *"generale adeguatezza genitoriale per entrambi i periziandi"*, rispondendo al quesito peritale con la frase: *"Ritengo che singolarmente entrambi i genitori siano in grado di accudire adeguatamente Z"*, stante il fatto che la posizione peritale finale di affidare la figlia al padre era stata motivata da tutt'altre considerazioni che nulla avevano a che vedere con le reciproche accuse mosse da un genitore verso l'altro, per cui il perito stesso aveva ritenuto irrilevante l'affermazione qui in oggetto che, al pari di tutte le altre nuove critiche espresse per la prima volta dal signor SE a quello stadio della procedura, non è poi stata più né ripresa né commentata nel suo referto;

da ultimo, il Pretore aggiunto è dell'opinione che quanto riferito dalla figlia e riportato dal perito con un generico *"la mamma toccava il X in quel posto lì"*, oltre ad essere estremamente generico, deve essere letto, come fatto anche dallo psicologo incaricato dal tribunale, tenendo ben presente quanto da quest'ultimo stabilito, ossia *"che la figlia riporta quanto detto o sentito dire dal padre (cfr. perizia 03.03.2014, p. 10 in fine e 11, p. 12 in fine e 13 in centro), alla luce poi anche del fatto che lo stesso padre non negava di portare a conoscenza della figlia le sue opinioni negative nei confronti della madre (cfr. perizia, p.*

11 in alto)" e che anche queste affermazioni della giovane devono essere lette come avvenuto per quelle del padre tenendo presente il contesto nelle quali sono state esposte, ossia quello di una serie di critiche da lei mosse alla madre, sicché nemmeno questo può costituire elemento o indizio oggettivo di reato;

giusta l'art. 27a cpv. 1 LOG, il magistrato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constata o gli sono segnalati nell'esercizio della sua funzione;

nella fattispecie, come emerge da quanto esposto più sopra, vi sono delle semplici dichiarazioni molto generiche e per nulla circostanziate di un padre in lite con la madre per ottenere l'affidamento della figlia e di una giovane che vive attualmente con il padre, vaghe e inconsistenti al punto da non avere destato alcun dubbio nel perito giudiziario circa la possibile ipotesi di commissione di reato di natura sessuale da parte della madre a danno dei figli, tant'è che la donna è stata definita adeguata ad accudire la piccola Z, cosa che non sarebbe mai avvenuta se vi fosse stato il timore che quanto dichiarato potesse mettere in pericolo l'incolumità psicofisica della minore;

in un simile contesto non sono dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 27a cpv. 1 LOG: il non avere denunciato la madre al Ministero pubblico non solo non può essere connotata come un'omissione riprovevole da parte del magistrato, ma deve addirittura essere considerato un agire da parte sua del tutto corretto;

va rilevato come non sia tollerabile che il giudice venga usato dalle parti come uno strumento per colpire l'avversario e come nemmeno possa essere chiamato a rispondere per non essersi prestato a un simile riprovevole intento e aver fatto il proprio dovere fino in fondo, mantenendo la dovuta equidistanza e lucidità;

a tal proposito va infine evidenziato come il fatto che il qui segnalante non abbia mai denunciato la moglie per i fatti da lui illustrati, che ritiene essere chiara rivelazione della commissione di un reato a carico di minori della sua famiglia, sia inequivocabile espressione della mancanza di fondamento e della pretestuosità della segnalazione qui in oggetto: qualsiasi genitore che teme per l'incolumità dei propri figli interviene immediatamente e non attende che siano altri a farlo, magari con i tempi molto diluiti della giustizia, per poi lamentarsi con tutto comodo del fatto che questo non sia mai avvenuto e chiedere, non di fermare il presunto autore delle asserite malefatte, ma di punire il giudice che non avrebbe creduto alle sue vaghe affermazioni o non avrebbe segnalato all'autorità inquirente sulla base di queste solo, l'autrice;

non vi sono quindi elementi a sufficienza per poter dare seguito alla segnalazione, che appare addirittura essere pretestuosa e strumentale.

Per questi motivi,

decide

1. Alla segnalazione 20 maggio 2024 di SE nei confronti del Pretore aggiunto MAG non è dato seguito.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Notificazione:
 - SE, _____;
 - Pretore aggiunto MAG_____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura

Giudice Stefani